

Circolare n. 20 – fiscale
del 17.06.2024

Sommario

1. Piano Transizione 5.0

- 1 -

Nei giorni scorsi, è stata pubblicata una prima bozza recante le modalità attuative della disciplina Piano Transizione 5.0.

Pur trattandosi di una bozza ormai definitiva, e pur trattandosi di una normativa complessa su cui sarà necessario intervenire per approfondire alcuni punti non chiari, qui di seguito proviamo a riepilogare brevemente i principali aspetti operativi per l'accesso al credito d'imposta, entrando nel merito degli articoli più rilevanti.

Resta comunque confermato quanto già indicato nella precedente circolare sulla Transizione 5.0, pubblicata con particolare riferimento al D.L. 2 marzo 2024 n. 19.

Progetti di innovazione (articolo 4)

Pur se più volte ribadito, il decreto interviene definitivamente per confermare che sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 01/01/2024 e completati entro il 31/12/2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso.

Per quanto riguarda la conclusione del progetto, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti;
- b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione, alla data di rilascio dell'attestato finale del risultato conseguito.

Nel periodo di riferimento, sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione riferibili al medesimo soggetto beneficiario. Tuttavia, tali progetti di innovazione sono ammissibili se, con riferimento alla struttura produttiva interessata, non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso di mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione.

In proposito, è utile sottolineare che i progetti di innovazione si considerano completati entro il 31/12/2024 anche nel caso in cui l'ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30/04/2025, a condizione che entro la data del 31/12/2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 1 (trainanti) sia per gli investimenti di cui al comma 2 lettera a) (impianti di autoproduzione).

Sarà quindi importante definire con precisione gli investimenti da avviare soprattutto nel caso si intenda avviarne più di uno.

Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (articolo 7)

Nell'ambito degli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i servizi ausiliari di impianto;
- c) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- d) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione allegati al decreto.

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile delle spese da lettera a) a c) è calcolato in euro/kW secondo i parametri indicati nella tabella allegata. Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta lettera d), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.

Fonte rinnovabile	P ≤ 20 kWe [€]	20 kWe < P ≤ 200 kWe [€]	200 kWe < P ≤ 600 kWe [kWe] [€]	600 kWe < P ≤ 1000 kWe [€]	1000 kWe < P [€]
Solare (fotovoltaico)	1.170	940	860	820	780
Eolica	2.640	2.160	1.280		1.080
Geotermica	2.750				1.800
Idraulica *	2.970	2.640		2.380	1.850

Tabella 2 - Limite di costo di investimento massimo previsto per ciascuna fonte

Gli impianti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Attività di formazione (articolo 8)

Per essere agevolabili, le spese per attività di formazione del personale dovranno fare riferimento a percorsi erogati da soggetti esterni all'impresa con durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito.

Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione di cui al presente decreto:

- a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- b) le Università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- e) i centri di competenza ad alta specializzazione;
- f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence;

g) le ITS Academy negli ambiti green e digitale.

I percorsi formativi potranno prevedere lo svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell'Allegato 2 del decreto ma dovranno comunque includere:

- a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi;
- b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

Nell'ambito del percorso formativo sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese relative ai formatori;
- b) i costi di esercizio (spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità);
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale dipendente, dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Riduzione dei consumi energetici (articolo 9)

Come anticipato in precedenza, la riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.

La riduzione dei consumi energetici è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

- a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei 5 anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento;
- c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi.

Procedura per la fruizione del credito d'imposta (articolo 12)

Qui di seguito viene brevemente riassunto l'iter e relative tempistiche necessarie per l'accesso al credito:

1. Per l'accesso al beneficio, l'impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione ex ante della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
2. Il GSE, verificati corretto caricamento dei dati, completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.
3. A seguito dell'avvenuta prenotazione, l'impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche volte a confermare l'avanzamento del progetto di innovazione e in particolare:
 - a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (per tutti gli investimenti esclusa la formazione), contenente gli estremi delle fatture;
 - b) entro il 31/12/2024 una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione (per tutti gli investimenti esclusa la formazione), nel caso in cui il progetto di innovazione è completato entro il 30/04/2025, contenente gli estremi delle fatture.
4. Entro 5 giorni dalla data di presentazione di ciascuna comunicazione periodica, il GSE, in caso di esito positivo, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso in cui si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.
5. A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28/02/2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione energetica ex post, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di avvenuta interconnessione nonché della certificazione contabile.
6. Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Certificazioni risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati (articolo 14)

La riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che, rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti, attestino:

- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'articolo 6;
- b) ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati;
- d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell'albo professionale in possesso dei diplomi di laurea specificati.

Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazioni cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Industria 4.0

Le imprese che non raggiungono gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno beni tecnologicamente avanzati funzionali alla digitalizzazione potranno comunque continuare a beneficiare degli attuali incentivi del Piano Industria 4.0, pur se meno generosi.

Salvo modifiche legislative in sede di approvazione del decreto ed in assenza dei requisiti richiesti dalle nuove disposizioni, fino alla scadenza ultima del 31/12/2025 (ovvero entro il 30/06/2026 nel caso in cui entro il 31/12/2025 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, oneri accessori inclusi), resta confermato il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A 2016 (beni materiali) come segue:

- 20% per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
- 10% per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- 5% per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni.

Per quanto riguarda il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato B 2016 (beni immateriali) resta confermato quanto segue:

- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia